

Newsletter n. 13 del 31 Maggio 2019

1. AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - L. n. 37/2019 - Nuova disciplina della incompatibilità - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la **Legge 3 maggio 2019, n. 37**, recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**".

All'**articolo 2** (rubricato "*Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione. Procedura di infrazione n. 2018/2175*") è stata disposta la **sostituzione del comma 3, dell'art. 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39** dal seguente:

«**3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.**».

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **circolare n. 3719/C del 10 maggio 2019**, ha ritenuto opportuno riepilogare la materia, al fine di fornire opportune indicazioni procedurali ai competenti uffici delle Camere di commercio, al fine di uniformare le procedure da attivare nel momento in cui questa entrerà in vigore.

Tenuto conto che la nuova disciplina ora prevista è sicuramente più favorevole agli agenti di affari in mediazione, tutti, ed in particolare ai mediatori immobiliari (per i quali nel corso degli anni passati si è registrato il più ampio contenzioso circa lo svolgimento di attività incompatibili con la loro attività professionale), **la nuova disciplina dovrà essere favorevolmente applicata a tutti i mediatori**, sia a coloro che verranno iscritti al Registro delle imprese dall'entrata in vigore della norma in questione, sia in particolare anche a tutti coloro che, secondo la disciplina previgente, si trovano in condizione di incompatibilità.

A tale proposito, proprio nell'imminenza dell'entrata in vigore della legge europea in questione (26 maggio 2019), il Ministero invita le Camere di commercio a **non dar luogo alla cancellazione dei soggetti che venissero trovati oggi in condizione di svolgimento di attività ancora in contrasto con la mediazione regolata secondo le disposizioni dettate dal precedente art. 5, comma 3, della L. 39/1989**, concedendo un congruo lasso di tempo per l'eventuale contestazione di incompatibilità.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3719/C/2019 clicca qui.](#)

2. AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - Incompatibile con l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio

Anche dopo l'emanazione della alla nuova disciplina dettata dalla L. n. 37 del 3 maggio 2019 (Legge europea 2018) **permane l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività professionale di agente di affari in mediazione con quella di amministratore condominiale.**

E' questo il contenuto di uno **nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2019** emanata in risposta ad un'istanza di interpello proposta da un'associazione di amministratori e revisori contabili con la quale si chiedevano chiarimenti circa la possibilità per l'agente immobiliare di svolgere anche l'attività di amministratore di condominio in via professionale e viceversa.

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 3 dell'art. 5 della Legge n. 39/1989 le incompatibilità sono ora limitate alle sole seguenti ipotesi:

- a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
- b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
- c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
- d) situazioni di conflitto di interessi.

Secondo il Ministero, comunque venga intesa l'attività di amministratore di condominio, il suo esercizio risulta incompatibile con l'esercizio dell'attività di agente di affare in mediazione.

Lo stesso Ministero prende l'occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n. 39/1989 determina, da parte degli uffici della Camera di Commercio, l'avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest'ultima e la conseguente inibizione alla stessa.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

3. START-UP INNOVATIVA - Scioglimento e messa in liquidazione - Permane l'iscrizione nella sezione speciale solo nella prospettiva di una concreta ed espressa continuità aziendale

L'avvio della fase liquidatoria comporta – di regola - l'arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d'impresa, incompatibile con lo stato di Start-up. Tuttavia, tale regola prevede delle eccezioni. Infatti, se la previsione di continuità aziendale è indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3, è possibile la permanenza nella sezione speciale.

Lo sostiene il Ministero dello sviluppo economico nella **nota del 27 maggio 2019, Prot. 133793**, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio dopo aver ricevuto un atto notarile di messa in scioglimento e contestuale liquidazione di una SRL iscritta alla sezione speciale delle Start-up innovative. Nel caso specifico la Start-up svolge tre attività distinte, di cui solo una prettamente di ricerca.

Ricorda il Ministero che la Start-up per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva.

Di regola allo scioglimento di una società, consegue l'avvio della fase liquidatoria che comporta l'arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d'impresa.

Con riferimento a quanto espressamente previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione la società Start-up, potrebbe a soli fini liquidatori continuare la commercializzazione, quale "**atto utile per la liquidazione della società**" a norma del primo comma dell'art. 2489 del Codice civile.

Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di Start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.

Tuttavia tale regola, prevede delle eccezioni. È infatti pacificamente ammesso che - eccezionalmente - possa procedersi con la fase di *going concern*, ovvero l'obbligo di valutazione del presupposto della continuità aziendale, come delineata nell'OIC 5 e poi 11, che prevede la continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della società.

Il presupposto del *going concern* è verificato quando l'impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile, e quindi **non esiste intenzione o necessità di liquidare l'entità o interromperne l'attività.**

Gli amministratori devono predisporre il bilancio in tale ottica: qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuità aziendale ciò va indicato nella informativa di bilancio.

L'art. 2428 C.C. dispone, al comma 1, che la relazione della gestione deve contenere "*descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta*". Qualora esistano eventi o circostanze che singolarmente o nel loro complesso costituiscano incertezze e dubbi significativi, pur in presenza di accertata continuità aziendale, gli amministratori devono predisporre un'adeguata informativa in bilancio. Un'incertezza significativa esiste quando la portata dell'effetto potenziale e la probabilità di effettiva

realizzazione dell'evento o circostanza è tale che a giudizio del revisore si rende necessario una specifica informativa in bilancio per renderlo vero e corretto.

Nel caso specifico, esaminato dal Ministero, per garantire la permanenza in sezione speciale, è necessario che **la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione**, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3. Ove tutto ciò manchi – conclude il Ministero - si deve procedere alla **cancellazione dalla sezione speciale** su istanza di parte o (in assenza) d'ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle Start-up.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

4. UNIONCAMERE - NOTARIATO - Pubblicati sei nuovi orientamenti in materia di pubblicità legale di impresa

La Commissione tecnico-giuridica di Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto alcuni nuovi orientamenti per la semplificazione documentale nella pubblicità legale di impresa.

La commissione paritetica **Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato** è stata istituita nel 2010 per garantire un funzionamento più efficiente della pubblicità legale di impresa.

Al tavolo tecnico di lavoro, costituito nel marzo 2011, è stato assegnato il compito di **rendere meno complessi gli adempimenti a carico delle società e dei professionisti** che le assistono in sede di iscrizione degli atti nel **Registro delle imprese**, e, in concreto, di esprimersi rispetto ad alcune procedure per le quali si avvertiva la necessità di un indirizzo comune.

I primi interventi di semplificazione della commissione paritetica Unioncamere-Consiglio Nazionale del Notariato avevano già provveduto, nel settembre 2012, ad uniformare le procedure relative a: intestazione di partecipazione di S.r.l. a società fiduciaria, riduzione del capitale sociale nelle società di capitali e nelle società di persone, trasformazione di società di persone in ditta individuale e trasferimento di sede legale all'estero (e viceversa).

Nell'ultimo triennio la commissione si è occupata di analizzare alcune ulteriori situazioni critiche che in passato avevano incontrato prassi operative non uniformi da parte degli uffici camerati, provvedendo a definire le soluzioni che, tenuto conto anche delle varie posizioni interpretative e degli indirizzi giurisprudenziali, appaiono maggiormente condivise.

In particolare il Gruppo di lavoro ha approvato **sei nuovi orientamenti** che riguardano in particolare:

- 1) Le ipotesi di **"Trasformazione** ai sensi degli artt. 2500 *septies* ss. c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell'attività di impresa".
- 2) Le modalità pubblicitaria **"Nei casi di cessazione del contratto di affitto di azienda"**.
- 3) L' **"Imposta di bollo assolta tramite modello unico informatico e imposta di bollo dovuta al registro delle imprese"**.
- 4) La **"Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di azienda sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà"**.
- 5) La **"Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di quote di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà"**.
- 6) Le problematiche pubblicitarie collegate alle ipotesi di **"Comunione ereditaria di quota di s.r.l."**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dei sei nuovi orientamenti clicca qui.](#)

5. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - Diramata la "Specificità di interfaccia applicativa" - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico

Con **Circolare n. 3720/C del 15 maggio 2019**, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per la corretta gestione della trasmissione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento e della relativa istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici delle Camere di Commercio.

Ricordiamo che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 381/1995, convertito dalla L. n. 480/1995, che ha istituito il **Registro informatico dei protesti (RIP)**, è stato adottato il **decreto 14 novembre 2018** con il quale sono approvate **nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti** e dei rifiuti di pagamento mediante sottoscrizione con firma digitale e per la relativa trasmissione, **esclusivamente in**

via telematica, alle Camere di commercio da parte di tutti i pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti o constatazioni equivalenti (Notai, Uffici notifiche esecuzioni e protesti - UNEP, Segretari comunali e Banca d'Italia), al fine del loro inserimento nel Registro informatico dei protesti.

Il comma 5, dell'art. 2 del citato decreto 14 novembre 2018 ha stabilito che con circolare del Ministero dello sviluppo economico sarebbe stata diramata la «**Specifica di interfaccia applicativa**» contenente le modalità di presentazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento secondo lo standard WSDL.

Si veda, a tale proposito la nostra newsletter n. 27 del 30 novembre 2018, Punto 2.

La circolare n. 3720/C/2019 dà attuazione a questa disposizione trasmettendo la «**Specifica di interfaccia applicativa**», "Allegato A", contenente le modalità di presentazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della pratica protesti tramite lo standard Web Services.

Tale documento dettaglia le **caratteristiche tecniche del servizio di presentazione telematica della pratica protesti** secondo lo standard WSDL e fornisce le informazioni necessarie alle applicazioni informatiche per gestire correttamente l'operazione di invio.

Al fine di favorire completezza, organicità e trasparenza nelle procedure di alimentazione del Registro informatico dei protesti, la circolare fornisce anche **ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in ordine alla corretta gestione della trasmissione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento** e della relativa istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici delle Camere di commercio.

La "Specifica di interfaccia applicativa" di cui all'Allegato A della circolare sarà resa disponibile dalle Camere di Commercio, **a partire dal 21 maggio 2019**, sul sito web relativo ai protesti: invioprotesti.infocamere.it.

Ricordiamo, infine, che a partire **dal 1° giugno 2019** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali e gli uffici non potranno più accettare elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dal presente decreto.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3720/C/2019 clicca qui.](#)

6. REGISTRO DELLE IMPRESE - Introdotta modifiche alle visure camerali sulle notizie relative alle imprese in concordato preventivo - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **circolare n. 3721/C del 21 maggio 2019**, ha affrontato il problema, sollevato in particolare da alcune imprese interessate da procedure di concordato preventivo, per le modalità con cui viene rappresentata detta procedura, nelle visure rilasciate dal Registro delle imprese, nella fase successiva al decreto di omologazione di cui all'art. 180 della legge fallimentare, e fino al completamento dell'esecuzione della proposta di concordato.

Dette perplessità sono nate dalla constatazione che nelle suddette visure la procedura di concordato preventivo risulta pendente anche dopo l'emissione del decreto di omologa, nonostante l'art. 181 della legge fallimentare preveda che *"La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180"*.

Attualmente, infatti, nel corpo della visura ordinaria, le informazioni relative alla procedura di concordato preventivo restano visualizzate anche successivamente all'iscrizione dell'omologa. In particolare, l'informazione resta presente sia sulla prima pagina della visura, nella sezione *"Dati anagrafici"*, che sintetizza lo stato dell'impresa, sia nel blocco della visura relativo alle procedure concorsuali.

Nella sezione *"Dati anagrafici"*, più specificamente, è esposta la dicitura *"Procedure in corso Concordato preventivo"*. Le date di revoca della procedura e di avvenuta esecuzione praticamente non vengono mai esposte.

Al fine di correggere queste storture e di rendere la visura rilasciata dal Registro delle imprese più rispondente alla reale situazione nella fase che va dalla fase successiva all'omologa del concordato preventivo fino al completamento dell'esecuzione dello stesso, Il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di apportare delle opportune modifiche, concordate sia con l'Unioncamere che con Infocamere.

Nella prima pagina (sezione *"Dati anagrafici"*) della visura ordinaria viene **eliminata la dicitura di esistenza di concordato preventivo**, lasciando la prima pagina senza alcuna informazione circa l'esistenza del concordato preventivo.

Nel corpo visura, nel blocco relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato preventivo e la relativa data, viene aggiunta, invece, una scritta fissa: **"concordato preventivo in fase di esecuzione"**.

Il commissario giudiziale sarà ancora presente tra le persone in carica, ma la sua visualizzazione (e quella di altre cariche analoghe), per motivi di chiarezza, viene spostata dal blocco amministratori al blocco delle altre cariche relative a procedure concorsuali.

Come già avviene ordinariamente, **con l'iscrizione dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo, scompare dal corpo della visura ordinaria ogni informazione relativa al concordato preventivo** stesso e viene, di conseguenza, cancellato il nome del commissario giudiziale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3721/C/2019 clicca qui.](#)

7. IMPRESA SOCIALE - Chiarimenti dal Ministero del lavoro su assetti proprietari e cariche sociali a seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 112/2017

A seguito delle importanti modifiche apportate nella disciplina dell'impresa sociale dal decreto legislativo n. 112 del 2017, una associazione ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti in merito a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 di tale decreto, circa, rispettivamente, la **struttura proprietaria** e la disciplina dei gruppi e la **disciplina delle cariche sociali**.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle seguenti tre questioni:

- 1. se un'Associazione possa ancora qualificarsi come impresa sociale avendo un unico socio nella forma di consorzio senza scopo di lucro, qualora sia composta per la maggioranza da soci con scopo di lucro e il cui consiglio di amministrazione sia espresso da rappresentanti dei soci profit;*
- 2. se la carica di presidente di una impresa sociale possa essere assunta da un rappresentante di un soggetto profit;*
- 3. se, da statuto, i poteri previsti per il presidente, possano essere assunti, in sua assenza, anche da un vicepresidente.*

La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **Nota del 3 maggio 2019, n. 4096**, prima di rispondere ai suddetti quesiti, ha voluto richiamare quella che è la ratio sottesa alla normativa dell'impresa sociale.

E' del tutto evidente – si legge nella nota ministeriale - che il legislatore, con il D.Lgs. n. 112 del 2017, non ha inteso disciplinare un nuovo modello di ente caratterizzato da una struttura organizzativa tipica, bensì **delineare una qualificazione giuridica applicabile a forme giuridiche già esistenti e tipizzate**, nel presupposto che **tutte possano essere astrattamente idonee a produrre utilità sociale** nel rispetto delle norme di legge poste a presidio della realizzazione delle attività volute dal legislatore.

Il legislatore consente pertanto l'adozione di un qualunque modello organizzativo che risulti conforme allo svolgimento in via stabile e principale di un'attività d'impresa di interesse generale, **senza scopo di lucro**, volta al perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, conformando l'autonomia privata mediante la previsione di alcuni requisiti e di talune limitazioni ai fini dell'assunzione della qualifica.

L'**assenza dello scopo di lucro** è espressamente prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 quale **requisito essenziale** ai fini della qualificazione di un ente quale impresa sociale; il lucro cui si fa riferimento è il lucro soggettivo e non quello oggettivo:

In merito agli **assetti proprietari**, l'articolo 4, D.Lgs. n. 112/2017, pone il divieto per gli enti con scopo di lucro di esercitare *“attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”*.

Il fatto che il Legislatore abbia utilizzato espressioni volutamente ampie deve ritenersi finalizzato ad **escludere a monte** la possibilità che soggetti aventi natura e finalità incompatibili con quelle proprie dell'impresa sociale siano in grado, anche solo potenzialmente, di distogliere quest'ultima dal perseguimento delle proprie finalità originarie.

Pertanto, la presenza, all'interno degli assetti proprietari, formalmente attraverso la partecipazione a un consorzio senza scopo di lucro, di soggetti *“for profit”* in misura consistente e anzi, maggioritaria, fa sì che l'impresa sociale si trovi di fatto sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell'impresa sociale stessa.

La presenza di un socio unico, ancorché di **natura consortile**, secondo il Ministero non appare quindi compatibile con la stessa natura giuridica di associazione come delineata dal legislatore nel codice civile. In merito alle **cariche sociali**, il Ministero precisa che l'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 112/2017, deve essere inteso nel senso che **le cariche sociali differenti dalla presidenza dell'ente** possono essere assunte anche da soggetti nominati da enti aventi scopo di lucro, purché non si configuri la possibilità che, attraverso di esse, sia violato il divieto previsto dall'articolo 4, comma 3. Difatti, la limitazione posta dall'articolo 7, comma 2, più che ad ottenere che a qualsiasi soggetto espressione di un ente for profit sia preclusa la possibilità di rivestire cariche sociali diverse dalla presidenza, **è volta a prevenire lo sviamento dell'impresa sociale dalle finalità di legge**.

Dunque, le **cariche sociali diverse da quella di Presidente** dell'impresa possono essere ricoperte anche da soggetti nominati da enti con scopo di lucro, purché questo non comporti lo sviamento dell'impresa sociale dalle finalità di legge.

Le stesse limitazioni valgono per la carica di **vicepresidente**, che può assumere i poteri del Presidente in caso di sua assenza, se lo prevede lo statuto.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 4096/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo all'impresa sociale clicca qui.](#)

8. IMPRESA SOCIALE - Computo dei lavoratori svantaggiati - Chiarimenti dal Ministero del lavoro - Alle imprese sociali vanno applicati i criteri già previsti per le cooperative sociali

Una impresa sociale, avente alle proprie dipendenze lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 (lett. a): "**lavoratori molto svantaggiati**", lett. b): "**persone svantaggiate o con disabilità**"), ha richiesto al Ministero del Lavoro chiarimenti circa le **modalità di calcolo della percentuale** di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, secondo cui l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone appartenenti alle citate categorie "**non inferiore al trenta per cento dei lavoratori**", tenendo presente che "**ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione**".

In particolare, ha chiesto di conoscere:

- 1) *se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi "per teste" o non con riferimento al "monte ore" lavorate;*
- 2) *se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).*

Il Ministero del lavoro, sentito il parere della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con **Nota del 3 maggio 2019, n. 4097**, ha fornito i chiarimenti richiesti richiamando quanto già in precedenza chiarito con l'Interpello n. 17/2015, a proposito di **cooperative sociali** finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della L. n. 381 del 1991.

La *ratio* della normativa sulle **cooperative sociali** (dettata dalla L. n. 381/1991) era quella di **creare opportunità lavorative** per quelle persone che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale.

A tal fine, è stato disposto che i lavoratori svantaggiati dovessero costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, **conteggiati per teste e non in base alle ore svolte** (art. 4, comma 2, L. n. 381/1991).

Come successivamente chiarito dall'INPS, con la circolare n. 188 del 17 giugno 1994, il numero dei lavoratori svantaggiati, in riferimento alle cooperative sociali, **non concorre alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori**.

Pertanto, sulla base di queste valutazioni, il Ministero del lavoro ritiene che i suddetti criteri di computo dei lavoratori svantaggiati, già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali, **devono essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali**, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un'applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 4097/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo all'impresa sociale clicca qui.](#)

9. SRL - La vendita con riserva di proprietà di quote deve essere iscritta nel Registro imprese documentando l'avvenuto pagamento

La **vendita di quote di partecipazione** in società a responsabilità limitata con **patto di riservato dominio deve essere iscritta nel Registro delle imprese** con l'indicazione del vincolo della riserva di proprietà, posto che essa attribuisce all'acquirente una posizione giuridica soggettiva (da certa dottrina ritenuta affine a quella dell'usufruttuario) che incide immediatamente sugli assetti sociali, sia in termini di

opponibilità della cessione, sia in termini di esercizio dei diritti connessi con la titolarità della quota, situazione, questa, idonea a mutare definitivamente e automaticamente l'assetto proprietario all'esito dell'avvenuto pagamento.

Pertanto, ove non risulti iscritto alcun atto dal quale emerga l'avvenuto pagamento del prezzo e il conseguente realizzarsi del definitivo trasferimento della titolarità delle quote l'iscrizione della dichiarazione ex art. 16, comma 12-undecies L. n. 2/2009, la quale riporti un assetto sociale derivante da tale effetto non documentato, deve considerarsi non conforme alla legge, così come l'iscrizione dell'eventuale successivo atto di trasferimento delle quote.

Così ha stabilito il **Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto del 24 aprile 2019 (n. cronol. 2850/2019)**.

Ricordiamo che l'articolo 1523 C.C. prevede che nella **vendita con riserva di proprietà**, l'acquirente diviene **proprietario** del bene solo all'atto del **pagamento dell'ultima rata** del prezzo: ciò comporta che tra le parti viene stipulato un contratto di vendita che, per quanto riguarda il **trasferimento di proprietà**, è sottoposto ad una **condizione sospensiva**.

Questo significa che il prospettato acquirente, pur potendo materialmente utilizzare subito il bene oggetto della vendita, **non può alienarlo a terzi**.

Se il prospettato acquirente non mantiene fede a tale obbligo il terzo diviene proprietario del bene solo se si tratta di una cosa mobile e se quest'ultimo è in buona fede. In tale ipotesi, però, il prospettato acquirente che ha venduto un bene non di sua proprietà è perseguibile per il **reato di appropriazione indebita** ai sensi dell'articolo 646 del codice penale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Roma clicca qui.](#)

10. START-UP INNOVATIVE - Iscrizione nel Registro delle imprese - Limiti di sindacato dell'Ufficio del Registro delle imprese - Assenza di un controllo di merito

Secondo un condivisibile orientamento manifestato dal Giudice del registro delle imprese di Torino (decr. 10 febbraio 2017), **l'Ufficio del Registro delle imprese non può rifiutare l'iscrizione nella sezione speciale ad un'aspirante start-up innovativa**, salvo il caso di manifesta carenza nell'oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa.

Infatti, la verifica di competenza dell'ufficio del Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione della start up in sezione speciale, verte anzitutto sulla **regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata**.

L'ufficio medesimo è, poi, legittimato a procedere, soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una **verifica di coerenza tra il tipo start-up innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale statutario**.

Così ha disposto il **Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto del 5 aprile 2019 (n. cronol. 2399/2019)**, interpellato in merito ad una valutazione circa la sussistenza dei presupposti per disporre la cancellazione d'ufficio ex art. 2191 C.C. dell'iscrizione di una start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese per dubbi sulla riconducibilità dell'attività svolta dalla società all'innovatività ad alto valore tecnologico, requisito essenziale ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale in qualità di startup innovativa in conformità al dettato dell'art. 25, comma 2 lettera f), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Si trae conferma – scrive il Giudice - dell'**assenza di un controllo di merito** dal comma 12 dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, secondo cui: *“La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [...]”*.

Come ha rilevato il Ministero per lo Sviluppo (parere 29 settembre 2014 n. 169135) l'automatismo a presentazione della domanda conferma che *“la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese”*, né un'ampia attività istruttoria.

In altre parole, **non appare rimessa**, dalla disciplina in esame, **alla competenza dell'ufficio del Registro delle imprese, la valutazione del merito** delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall'innovatività o dall'alto valore tecnologico) **ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata**: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste.

La giurisprudenza citata – si legge ancora nel decreto – ha, peraltro, evidenziato che possono sussistere **casi limite** nei quali va riconosciuto che, in caso di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione

di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), **si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo**. In tali casi, l'ufficio e poi il giudice del registro dovrebbe svolgere **una verifica di coerenza** tra il tipo normativo start up innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale, con la precisazione che tale verifica trova il limite nel fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell'Ufficio alcuna istruttoria, né alcuna valutazione di merito.

Nel caso di specie, nonostante si possa dubitare della compatibilità con il requisito della esclusività e/o della prevalenza dell'attività innovativa delle modalità con le quali è stato realizzato un aumento del capitale sociale dell'impresa, tuttavia, il Giudice del registro ha ritenuto che **le verifiche di compatibilità consentite all'ufficio del Registro delle imprese si arrestino ad una valutazione concernente l'oggetto sociale come indicato nell'atto costitutivo della società e non possano superare tale limite**.

L'ufficio del Registro delle imprese, dal canto suo, **non può valutare le concrete modalità di esecuzione di un aumento di capitale**, ancorché da esse possano derivare incertezze sul mantenimento dei presupposti che giustificano la qualifica di start-up innovativa e sul raggiungimento degli scopi sociali.

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, per il Giudice del registro delle imprese non sussistono ragioni per procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. dell'iscrizione, eseguita nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di start-up innovativa.

Tuttavia, considerato che l'art. 31, comma quinto, D.L. n. 179/2012 demanda al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza in ordine al corretto utilizzo delle agevolazioni ed al rispetto della disciplina cui sono soggette le start-up, il Giudice ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti a detto Ministero al fine delle proprie determinazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Roma clicca qui.](#)

11. SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - I presupposti per la tutela dei creditori sociali verso il liquidatore - Sentenza del Tribunale di Roma

Il liquidatore di una società, cancellata dal Registro delle imprese, non risponde nei confronti del creditore insoddisfatto quando il mancato pagamento del debito sociale non dipende dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, **quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per potere procedere al pagamento**.

In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, sia stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

Lo ha stabilito il **Tribunale di Roma con la sentenza del 30 gennaio 2019, n. 2258/2019**.

Il Giudice del Tribunale parte dalla premessa che l'art. 2495 c.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla riforma del diritto delle società) prevede che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (primo comma) e che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (secondo comma).

Ciò posto, la giurisprudenza formatasi in epoca antecedente alla riforma del diritto societario aveva espresso, in maniera costante, il principio per cui **la cancellazione dal Registro delle imprese determinava solamente una presunzione di estinzione della società**, come tale suscettibile di prova contraria, sicché i creditori sociali rimasti insoddisfatti, nonostante l'avvenuta cancellazione **potevano ancora agire nei confronti della società in persona dei liquidatori**, fino ad arrivare a richiederne la dichiarazione di fallimento. In altre parole, alla cancellazione della società dal Registro delle imprese non conseguiva, immediatamente, anche la sua estinzione, che era determinata, invece, soltanto dalla **effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti** che alla stessa facevano capo ed dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere.

Il legislatore della riforma, al contrario, ha preso posizione nettamente contraria rispetto alla esposta interpretazione correttiva, chiarendo che **l'iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione della società comporta la definitiva estinzione società a prescindere dalla sopravvivenza o anche della sopravvenienza di attività o di passività**: conseguentemente, la nuova norma di cui all'art. 2495 secondo comma c.c. ha inteso attribuire **efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese**.

In particolare, poi, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ulteriormente chiarito che qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, **si determina un fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarià o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr., Cassazione civile sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Consegue che i creditori eventualmente rimasti insoddisfatti potranno agire non già nei confronti della società, ma **soltanto nei confronti dei soci e dei liquidatori**, nei confronti dei primi fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei secondi, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 secondo comma c.c.).

Nel caso specifico, per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettivo relativo al **mancato pagamento dei debiti sociali** e l'altro di natura soggettiva consistente nella **riconciliabilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori**.

Ovviamente – conclude il Tribunale - la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, **quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Roma clicca qui.](#)

12. BREVETTO - La decadenza per mancato pagamento dei diritti è automatica a prescindere dalla procedura attivata dall'UIBM - Nuova sentenza della Cassazione

Il ritardo nel pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale **comporta la decadenza della privativa ex lege** senza che sussista un termine per l'UIBM di attivazione della procedura di decadenza di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale)

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza n. 12849/19 depositata il 14 maggio 2019**.

Del resto, l'art. 75 (rubricato "*Decadenza per mancato pagamento dei diritti*") del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI), al primo comma stabilisce testualmente "**Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4**".

Nella sentenza si ricorda che l'art. 75 C.P.I. non prevede alcun termine a carico dell'Ufficio per l'attivazione della procedura della decadenza e che, quando si verificano i presupposti individuati dal combinato disposto degli artt. 75, comma 1, e 227, comma 5, C.P.I., l'UIBM ha solo il compito di **rilevare il mancato pagamento** e di **annotare nel proprio registro ufficiale l'avvenuta decadenza del diritto**, previa notifica al titolare del mancato pagamento rilevato, al fine di consentirgli di dimostrare di avere invece assolto all'obbligo relativo.

Con orientamento costante (Cass. 3833/1956; Cass. 117/1962; Cass. 10219/2009), la Corte ha costantemente ritenuto che **il termine per il pagamento della tassa annuale di brevetto**, stabilito dall'art 47 del R.D. 29 giugno 1939 n 1127, **è perentorio**, a norma dell'art. 55, n 1, di detto decreto (che prevede la decadenza dal brevetto "*per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta*"), ed il versamento della tassa, eseguito dopo il decorso del termine, ancorché anteriormente all'annotazione di decadenza prevista dall'art 56 della stessa legge, **non vale a far rivivere il diritto di esclusiva, che deve considerarsi già estinto a tutti gli effetti**.

Ora – conclude la Corte – "**in difetto di previsione espressa, conclude la Corte non può ritenersi che sussista un termine per l'UIBM di attivazione della procedura di decadenza, che consegue ex lege, ai sensi dell'art. 227 C.P.I. per effetto del mancato pagamento del diritto annuale di mantenimento entro il semestre di mora, sia pure all'esito del procedimento di annotazione della decadenza disciplinato dall'art.**

75 C. P.I.. Non è infatti la comunicazione dell'UIBM che segna il dies a qua del termine per eseguire il pagamento del diritto annuale”.

I compiti dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi sono esplicitati, in modo assai chiaro, al comma 2 del citato art. 75 del C.P.I., dove si stabilisce che *“Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi **notifica all'interessato**, con comunicazione raccomandata, **che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto**. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, **dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale**, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa”.*

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 12849/2019 clicca qui.](#)

13. GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA - Dichiarazione F-Gas 2019 - Da presentare entro il 31 maggio

Scade il **31 maggio 2019** il termine per la presentazione della **Dichiarazione F-Gas 2019** ai sensi dell'art.16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, **riferita all'anno 2018**.

La **Dichiarazione F-Gas** è una comunicazione annuale, contenente informazioni riguardanti la quantità di **emissioni in atmosfera di gas fluorurati** per le **apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell'aria, pompe di calore ed impianti fissi di protezione antincendio** con una carica di refrigerante pari o superiore ai **3 kg**.

Sono **soggetti all'obbligo di dichiarazione tutte le imprese che effettuano installazione e/o manutenzione di impianti** di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezione antincendio **contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra**.

L'obbligo di compilazione della Dichiarazione F-GAS, che **deve essere fatta ogni anno**, secondo la normativa di riferimento, spetta al **proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto**.

Nel caso il proprietario abbia delegato l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema ad una società esterna (tramite contratto scritto), la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest'ultima.

Il proprietario può anche affidare a terzi (*“persona di riferimento”*) la compilazione della dichiarazione; anche in questo caso è necessaria una delega scritta.

Le **informazioni da comunicare** riguardano i dati identificati dell'operatore delle apparecchiature oggetto della dichiarazione, il gas fluorurato ad effetto serra presente (carica circolante), le quantità di gas eventualmente aggiunte, recuperate o eliminate a seguito degli interventi eseguiti sulle apparecchiature fisse nel corso dell'anno di riferimento.

La dichiarazione va inoltrata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), **attraverso il portale SINAnet** entro il 31 maggio di ogni anno.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione F-Gas deve essere fatta seguendo le indicazioni riportate nelle istruzioni riportate sul sito del SINA (*Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale*) e sul portale di ISPRA.

L'utente si deve innanzitutto registrare al portale e, una volta ottenute le credenziali, fare l'accesso al sistema. A questo punto si può iniziare la compilazione della dichiarazione F-Gas e successivamente procedere alla sua trasmissione

Ricordiamo che il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014** sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Rispetto all'attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il nuovo Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l'obiettivo di **protezione dell'ambiente** rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Un'informazione completa sul Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il mancato adempimento di tale obbligo viene punito, dal D.Lgs. n. 26/2013 (recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/CE), con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro** (art. 6, comma 3).

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al sistema on line e procedere alla compilazione e alla trasmissione della dichiarazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del Regolamento n. 517/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale SINAnet clicca qui.](#)

14. TAX CREDIT LIBRERIE - Domande a partire dal 3 prossimo giugno

La domanda per il tax credit librerie, credito di imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, e riferita all'anno 2018, **potrà essere presentata a partire dal 3 giugno 2019 fino alle ore 12 del 30 settembre 2019**, esclusivamente mediante il portale taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Lo comunica con avviso pubblico del 22 febbraio 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali.

A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati** è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto attuativo del 23 aprile 2018.

Le informazioni per l'accesso al credito sono reperibili sul sito taxcredit.librari.beniculturali.it/, nel quale sono presenti varie sezioni, tra cui **home**, dove possono essere visualizzati gli avvisi pubblicati e la guida alla compilazione delle domande, che potrebbe subire variazioni rispetto all'anno passato e **ammessi al credito**, con l'elenco degli esercenti dichiarati beneficiari per le domande presentate nell'anno 2018.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

15. MUD 2019 - Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica - Presentazione entro il prossimo 22 giugno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il **D.P.C.M. del 24 dicembre 2018** recante il **modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2019** e le relative modalità di compilazione e presentazione.

Il decreto prevede poche limitate modifiche per le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

- **Struttura del modello**, articolato in 6 Comunicazioni.

- **Soggetti obbligati** alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.

- **Modalità per l'invio delle comunicazioni**: le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo comunicazionemud@pec.it.

- **Diritti di segreteria**: sono pari a **10,00 euro** per l'invio telematico e **15,00 euro** per l'invio via posta elettronica certificata (PEC).

Le **novità** riguardano: la *comunicazione rifiuti semplificata*; la *comunicazione veicoli fuori uso*; la *comunicazione imballaggi*; la *comunicazione RAEE* ed infine la *comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione*.

Nello specifico:

1) La **comunicazione rifiuti semplificata**, a differenza del passato, non potrà più essere presentata da chi conferisce i rifiuti a un destinatario estero, e quindi sito al di fuori dal territorio nazionale.

2) La **comunicazione veicoli fuori uso**, in caso di rifiuti ricevuti dall'estero, dovrà contenere, nel modulo RT-VEIC (relativo ai rifiuti ricevuti da terzi), anche la **tipologia di trattamento prevista**.

3) Nella **comunicazione RAEE**, sono state inserite due nuove categorie di RAEE: i **pannelli fotovoltaici** e le **lampade a scarica**. Inoltre, nel Modulo RT-RAEE (*relativo ai rifiuti ricevuti da terzi*), il **dichiarante dovrà indicare anche la tipologia di trattamento prevista**.

4) Per la **comunicazione imballaggi** viene previsto che:

- nella scheda IMB (*relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggio*) e nel modulo RT-IMB (*relativo ai rifiuti ricevuti da terzi*), il dichiarante **dovrà distinguere i rifiuti ricevuti da superficie pubblica da quelli ricevuti da superficie privata**;

- inoltre andranno **distinte le quantità** di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di **imballaggi mono-materiale** da quelle prodotte dal trattamento di **imballaggi multi-materiale**;

- infine, nel modulo RT-IMB se il rifiuto è ricevuto dall'estero **dovrà indicarsi anche la tipologia di trattamento prevista**.

5) Nella **comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione**, sono stati inseriti dei codici nel riquadro "*raccolta differenziata*", "*raccolta non differenziata*" e "*raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*". Sono state poi specificate le sezioni del riquadro "*compostaggio*".

Quest'anno **la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 22 giugno 2019**: infatti l'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: "*Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto*".

Sul nuovo sito www.ecocamere.it, Ecocerved rende disponibili materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.

LINK:

[Per scaricare una scheda di sintesi degli adempimenti MUD 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al sito ecocamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ecocerved e scaricare il software per la compilazione del MUD clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento MUD clicca qui.](#)

16. RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - Comunicazione annuale entro il prossimo 22 giugno

L'obbligo della **comunicazione annuale** nasce dal disposto di cui al comma 6, dell'art. 29 del D.Lgs. n. 49/2014, secondo il quale, all'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, **i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti a comunicare le informazioni previste dall'Allegato X, impegnandosi ad "aggiornarle opportunamente"**.

Tale comunicazione, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185, ha **cadenza annuale** e va effettuata al **Comitato di vigilanza e controllo**, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

La comunicazione AEE è parte del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato, per l'anno 2019, dal D.P.C.M. 24 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019.

La scadenza per la presentazione della comunicazione è il 22 giugno 2019.

Le **scrivanie telematiche** da utilizzare per l'invio della comunicazione sono accessibili, **con firma digitale** del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, dal portale www.registroaee.it. Una volta effettuato l'accesso all'area riservata, è necessario scegliere la voce di menù "*Comunicazione annuale*".

Sarà possibile comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al Registro nazionale. Ulteriori apparecchiature dovranno essere inserite con una pratica di variazione.

La comunicazione va presentata, indicando il valore pari a 0, anche se il produttore, nel corso del 2018 non ha immesso alcuna quantità.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

La **mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione** apparecchiature elettriche ed elettroniche è soggetta alle **sanzioni** di cui all'articolo 38 del D.lgs. 49/2014, secondo il quale "*Il produttore che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in*

modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 20.000,00 euro".

LINK:

[Per accedere al portale e procedere all'invio della comunicazione annuale 2019, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento RAEE clicca qui.](#)



17. DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI AL MERCATO UNICO DIGITALE - Pubblicata la direttiva dell'Unione europea - Recepimento entro il 7 giugno 2021

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 130 del 17 maggio 2019, la **Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale** e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

La presente direttiva – si legge all'art. 1, comma 1 - stabilisce **norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno**, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.

Stabilisce inoltre norme riguardanti **le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi**, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Salvo i casi di cui all'articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE (art. 1, comma 2).

Le **eccezioni** e le **limitazioni** previste dalla direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli **autori** e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli **utilizzatori**, dall'altro.

Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

In particolare – secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 3 - gli Stati membri devono consentire le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso per i seguenti motivi:

- **per scopi di ricerca scientifica**. In tal caso, gli organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale devono assicurare che le copie di opere o altri materiali, ma anche la verifica dei risultati della ricerca, siano memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica;

- **ai fini dell'estrazione di testo e di dati**. In tal caso le riproduzioni e le estrazioni possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Comunque è stabilito che si possono estrarre testi e dati a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online (art. 4, comma 3);

- **ai fini dello svolgimento di attività didattiche digitali e transfrontaliere**. In tal caso, per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, è necessario che tale utilizzo:

a) **avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione**, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

b) **sia accompagnato dall'indicazione della fonte**, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile (art. 5).

La direttiva reca al **Titolo III** (artt. 8 – 14) le **misure volte a migliorare le procedure di concessione delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti**.

Tali misure sono necessarie affinché tutti gli Stati membri possano disporre di meccanismi giuridici atti a consentire che le licenze che gli organismi di gestione collettiva pertinenti e sufficientemente rappresentativi rilasciano agli istituti di tutela del patrimonio culturale, per determinati utilizzi di opere o altri materiali fuori commercio, si applichino anche ai diritti dei titolari che non hanno conferito un mandato al riguardo a un organismo di gestione collettiva rappresentativo (art. 8).

La direttiva dispone che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano rendere disponibili online in tutti gli Stati membri, in virtù di un'eccezione o una limitazione armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi, le **opere o altri materiali fuori commercio** presenti in modo permanente nelle loro raccolte.

È importante che gli utilizzi in virtù di detta eccezione o limitazione abbiano luogo solo a condizione che siano rispettate determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.

Ai fini dei meccanismi di concessione delle licenze, è importante istituire un **sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace** attraverso norme di buona *governance*, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato.

Al **Titolo IV** (artt. 15 – 23) vengono dettate misure miranti a garantire il **buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore**.

Gli Stati membri – come stabilito all'articolo 15 – devono riconoscere agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 (diritto di riproduzione) e all'articolo 3, paragrafo 2 (diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico), della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.

La direttiva, all'articolo 16, stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri possano prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Importante l'introduzione, con l'articolo 18, del "**principio di una remunerazione adeguata e proporzionata**" secondo cui deve essere garantito, in ogni stato membro, a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, **abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata**.

A garanzia di questo principio viene introdotto, con l'articolo 19, l'**obbligo di trasparenza** in quanto gli Stati membri devono provvedere a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, **almeno una volta all'anno** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, **tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta**.

Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all'obbligo di trasparenza a decorrere dal 7 giugno 2022 (art. 27).

La direttiva deve essere **applicata a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021** o in data successiva e fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021 (art. 26).

La direttiva entrerà in vigore il **6 giugno 2019**. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 7 giugno 2021** dandone immediata comunicazione alla Commissione (art. 29, comma 1).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

18. SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Dal Garante della Privacy segnalazione al Governo di alcune criticità in merito al foglio di servizio

Le scrivo in relazione alle modifiche recentemente introdotte alla disciplina del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, **per segnalare alcune criticità riscontrate** nelle disposizioni introdotte in materia di obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (cosiddetto servizio di "NCC").

Mi riferisco, in particolare, all'articolo 10-bis, comma 1, lett. e) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), che, nel modificare l'articolo 11

della legge del 1992, ha previsto per gli esercenti il servizio di NCC **“l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico”** che deve riportare, fra l’altro, **“luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio”**. Si stabilisce inoltre che fino all’adozione del previsto decreto ministeriale di attuazione, il foglio di servizio elettronico sia sostituito da una versione cartacea, avente i medesimi contenuti, da tenere in originale a bordo del veicolo per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Le modalità di redazione del foglio di servizio **suscitano preoccupazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali**, in quanto i dati che devono esservi riportati consentono l’identificazione del soggetto che usufruisce del servizio di noleggio e la tracciabilità del percorso effettuato.

Il trattamento di informazioni così delicate, quali l’ubicazione o gli spostamenti degli interessati, che possono essere suscettibili di disvelare anche dettagli sensibili della vita degli stessi, **non risulta conforme al canone di proporzionalità** previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 quale requisito della base normativa su cui si fonda il trattamento e parametro essenziale di legittimità delle limitazioni del diritto alla protezione dei dati.

E’ questo l’incipit della **segnalazione inviata al Governo** (nella persona del Presidente del Consiglio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) in tema di trattamento di dati personali dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) in data 16 maggio 2019.

La nuova normativa europea – secondo il Garante Privacy - impone di contemperare sin dalla fase della produzione normativa le pur legittime esigenze sottese al trattamento (in questo caso **contrastare fenomeni di esercizio abusivo del servizio** di noleggio con conducente o comunque non rispondente alle regole che disciplinano la specifica attività) con il **diritto alla protezione dei dati personali**.

Il previsto massivo trattamento di dati personali, destinato ad incidere su un numero estremamente rilevante di cittadini, “fruitori del servizio”, avrebbe, peraltro, richiesto la specifica previsione, da parte del legislatore, di **misure adeguate ed efficaci al fine di escludere o ridurre i rischi per i diritti degli interessati**. E ciò, sia sotto il profilo della sicurezza informatica, che riguardo alle modalità di conservazione dei dati riportati nel foglio di servizio, ai soggetti legittimati ad accedere alle informazioni o a coloro ai quali gli stessi possono essere comunicati.

LINK:

[Per scaricare il testo della segnalazione clicca qui.](#)

19. CODICE DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti dal Ministero del lavoro sull’effettuazione degli adeguamenti statuari

E’ stata emanata la **Circolare ministeriale n. 13 del 31 maggio 2019**, sugli **“Adeguamenti statuari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti”**, a firma del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di cui all’art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La circolare fa seguito alla **circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018**, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina degli adeguamenti statuari, contenuta nell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, era stata illustrata la disciplina degli adeguamenti statuari, contenuta nel citato articolo 101, comma 2 del codice, che ha visto tre importanti modifiche riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione della norma, il profilo temporale e, infine, i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata.

Per quanto concerne il primo aspetto, la disposizione in esame si applica nei confronti di tre categorie di enti: **organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus**, iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La seconda novità, di natura temporale, comporta l’**innalzamento da 18 a 24 mesi** del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statuarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei **quorum propri dell’assemblea ordinaria**.

La terza innovazione, di natura sostanziale, opera una delimitazione di tale facoltà modificativa, stabilendo che le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statuarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall’altro, per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Le questioni trattate dalla nuova circolare riguardano da un lato, **le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statuari** e, dall’altro, **la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Pubblicato, sul sito del ministero dello sviluppo economico il **decreto direttoriale 14 maggio 2019** che assegna i contributi in favore dei Comuni per la **realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficiamento energetico** e dello sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34.

I contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a **500 milioni di euro** e variano in funzione del numero dei residenti. Si va da un contributo di 50.000 euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a un contributo di 250.000 euro per i Comuni che hanno più di 250.000 abitanti.

Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i progetti **entro il 31 ottobre 2019**, pena la decadenza del contributo.

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

2) Al fine di assicurare l'effetto utile dei diritti previsti dalla direttiva sull'orario di lavoro e dalla Carta, gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l'**obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore**.

E' quanto ha dichiarato la **Corte di Giustizia UE con la sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019** la quale chiarisce, altresì, che spetta agli Stati membri definire le modalità concrete di attuazione di un siffatto sistema, in particolare la forma che esso deve assumere, tenendo conto, se del caso, delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato, e altresì delle particolarità, in special modo, delle dimensioni di talune imprese.

Nella sentenza, la Corte di Giustizia UE rileva innanzi tutto che il **diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale** non solo costituisce una norma del diritto sociale dell'Unione che riveste una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE clicca qui.](#)

3) Il 14 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli **elenchi provvisori dei soggetti - enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell'Università, enti della ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche** - che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al **beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019** (anno d'imposta 2018).

Entro il 20 maggio 2019, il legale rappresentante o un suo incaricato potrà richiedere, per enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, la correzione di eventuali errori anagrafici.

Entro il 25 maggio 2019 verrà pubblicata una versione aggiornata degli elenchi degli **enti del volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, corretta da eventuali **errori anagrafici**.

LINK:

[Per consultare gli elenchi clicca qui.](#)

4) Al 31 marzo 2019 le **startup innovative costituite mediante la nuova modalità digitale** sono **2.181**. È quanto emerge dall'**11ª edizione del rapporto trimestrale** di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con **Unioncamere** e **InfoCamere**. La misura, introdotta con il d.l. 3/2015 e operativa a partire dal luglio del 2016, consente rispetto alla modalità ordinaria mediante atto pubblico un **risparmio medio stimato di 2mila euro per il solo atto di avvio**.

Secondo i dati raccolti dal sistema camerale, tra le startup di più recente costituzione tale possibilità viene sfruttata da circa 4 imprese su 10. Tale dato nasconde tuttavia una notevole **disomogeneità** a livello locale: caso emblematico è quello della **Sardegna**, regione in cui oltre 8 startup su 10 tra le nate nell'ultimo anno sono state costituite online. Di particolare rilievo è il risultato della provincia di **Sassari**: a partire dal 1° aprile 2018 quel territorio ha visto la nascita di 13 startup innovative, tutte create grazie alla nuova modalità.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo del rapporto trimestrale clicca qui.](#)

5) E' contraria al diritto dell'Unione la legislazione greca che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato in un altro Stato membro di iscriversi all'albo degli avvocati a causa dell'incompatibilità tra il suo status di monaco e la professione di avvocato.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia – con **sentenza del 7 maggio 2019, n. C-431/17** - interpretando la direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato Ue diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

Infatti, i giudici europei, con la sentenza Monachos Eirinaios del 7 maggio 2019, hanno affermato che la normativa greca non può vietare a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato Ue di origine (nella specie, Cipro), di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato Ue ospitante (Grecia) al fine di esercitarvi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità prevista dal diritto ellenico tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e della sentenza clicca qui.](#)

6) Un importante protocollo di intesa volto ad attivare forme di collaborazione per contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. È quello che hanno firmato il 14 maggio 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il protocollo d'intesa, della durata di tre anni, è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra MIUR, Dipartimento della Protezione Civile e CNI attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro, volti alla preparazione di documenti di carattere tecnico-didattico e la realizzazione delle iniziative culturali, di formazione, di studio e di ricerca che le Parti riterranno utili attivare, nell'ambito delle rispettive competenze, allo scopo di svilupparne l'efficacia.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7) L'ENASARCO, con un comunicato del 20 maggio 2019, ha reso noto le nuove modalità di pagamento delle pensioni agli agenti e rappresentanti di commercio.

A partire dal **bimestre giugno/luglio 2019**, l'ENASARCO non utilizzerà più, per i pagamenti delle pensioni, l'assegno circolare. Gli importi delle pensioni verranno pagati **mediante accredito**:

- su conto corrente bancario;
- su conto corrente postale;
- su libretto postale dotato di codice Iban.

Coloro che percepivano la pensione tramite assegno potranno scegliere un nuovo servizio di pagamento, la **procedura P.I.A.** (Pagamenti e Incassi Automatizzati). L'ENASARCO spedisce bimestralmente ai pensionati una lettera con un codice identificativo che permetterà di incassare la pensione in contanti, esclusivamente presso uno sportello della Banca Nazionale del Lavoro.

I **residenti all'estero** possono ricevere il pagamento della pensione **soltanto tramite accredito su c/c bancario**.

LINK:

[Per accedere al sito istituzionale dell'ENASARCO clicca qui.](#)

8) Nuova Sabatini: nuovo modulo per la presentazione delle domande

A seguito dell'innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalla **Nuova Sabatini** per singola impresa, prevista dall'art. 20 del **decreto Crescita**, il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile il **nuovo modulo che le imprese devono utilizzare per presentare la domanda di agevolazione**.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente e inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo modello clicca qui.](#)

9) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di antiriciclaggio e organizzato un apposito corso di formazione a distanza sul tema.

Le «*Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)*», contengono numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali.

Nello specifico, si occupano di: autovalutazione del rischio; adeguata verifica della clientela; conservazione dei dati, documenti, informazioni.

Alle Linee Guida è allegata la nuova modulistica da utilizzare.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida clicca qui.](#)

10) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2019, è stato reso noto che sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è stata pubblicata la **determinazione n. 115 del 9 maggio 2019** con la quale sono state adottate le «**linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni**».

Le linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della determinazione AgID n. 160 del 2018 recante «regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale», sono adottate in attuazione dagli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale.

Inoltre sostituiscono la precedente circolare 63/2013, intitolata «linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale» e relativi allegati.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida clicca qui.](#)

11) E' stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT) il **decreto 15 maggio 2019** che proroga, al **15 giugno 2019**, l'invio delle domande nell'ambito della **Politica agricola comune** – PAC. La Commissione UE ha, infatti, accolto la richiesta del Ministero di prorogare il periodo di presentazione delle domande.

La scadenza originaria era prevista per lo scorso 15 maggio. La proroga è stata concessa con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo che prevede, a beneficio degli imprenditori agricoli, che le autorità regionali possano posticipare anche i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative ad ulteriori misure di sviluppo rurale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) La predisposizione del bilancio di esercizio, ai fini civilistici e fiscali, richiede un'accurata rilevazione contabile delle operazioni di gestione, una corretta determinazione della competenza economica di periodo e determinazione degli elementi del capitale di funzionamento.

Con la **nota operativa n. 9/2019**, l'Accademia Romana di Ragioneria approfondisce le regole per la formazione del **bilancio di esercizio**, per la sua corretta applicazione e le eventuali responsabilità da parte degli organi di amministrazione e controllo.

La presente Nota Operativa ha lo scopo di evidenziare i postulati del bilancio ai fini di una corretta redazione dello stesso e le eventuali responsabilità degli organi di amministrazione e controllo.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota operativa clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 15 AL 31 MAGGIO 2019)

1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 1 aprile 2019: Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM). (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 10 maggio 2019: Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della salute - Decreto 15 gennaio 2019: Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Legge 21 maggio 2019, n. 43: Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5) Legge 21 maggio 2019, n. 44: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto-legge nm. 27/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

7) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019: Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 8 aprile 2019: Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 15 aprile 2019: Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II). (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

UNIONE EUROPEA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 15 AL 31 MAGGIO 2019)

1) Decisione (UE) 2019/701 della Commissione del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 121 del 8 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione del 8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 127 del 16 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2019/788 della Commissione del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 130 del 17 maggio 2019).

N.B. Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

4) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 130 del 17 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**Vuoi sapere qual'è la differenza tra
“Mi piaci” e “Ti amo” ?
Te lo dice Buddha:**

***Quando ti **piace** un fiore
basta coglierlo,
ma quando **ami** un fiore
lo annaffi ogni giorno.***

**Chi comprende questo
capisce la vita !**